

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO PREMIALITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

(emanato con D.D. n. 265 del 08.06.2020 e modificato con D.D. n. 364 del 10 maggio 2024)

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge n. 240/2010, per il personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale Superiore a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, in proporzione al regime di impegno e in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Art. 2 Costituzione del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo

1. Il fondo è costituito con la quota accantonata annualmente a titolo di trattenuta, secondo quanto stabilito dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola, e resa disponibile in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ovvero con finanziamenti pubblici o privati a ciò destinati dal Consiglio di amministrazione.

2. Nel fondo possono altresì confluire, secondo la determinazione del Consiglio di amministrazione ed in base alle risorse rilevate annualmente sul bilancio di esercizio, quote di proventi propri della Scuola, derivanti, a titolo di esempio, dal servizio mensa e foresteria, dall'utilizzo da parte di terzi degli spazi della Scuola e dal merchandising.

3. Nel fondo confluiscono altresì le risorse che, nell'ambito dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" della Scuola Normale Superiore, sono destinate per l'intera durata dello stesso alla premialità del personale tecnico e amministrativo.

Art. 3 Criteri di utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo

1. Annualmente il Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili e derivanti dall'applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, determina la percentuale di risorse destinate alla premialità del personale tecnico e amministrativo correlata agli obiettivi definiti nel Piano della performance, nella misura minima del 70%, nonché la percentuale di risorse destinate alla premialità correlata agli obiettivi progettuali di cui al successivo articolo 4, nella misura massima del 30%.

2. Le risorse confluenti nel fondo dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" della Scuola Normale Superiore sono ripartite nella misura del 40% nelle prime due annualità del progetto e nella misura del 60% nelle tre annualità successive. In ciascuna delle annualità di durata dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza", al personale tecnico e amministrativo coinvolto a vario titolo è riconosciuto un compenso premiale maggiorato rispetto al restante personale tecnico e amministrativo che comunque concorre alla realizzazione delle attività progettuali:

- a) nella misura del 50% laddove lo stesso abbia contribuito alla stesura e alla presentazione del progetto ed abbia concorso direttamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi previsti, in base alle indicazioni della scheda progetto. I nominativi del personale direttamente coinvolto devono essere formalmente indicati dai/dalle responsabili di struttura di concerto con i/le responsabili scientifici/che, all'avvio del progetto salvo successive modifiche o integrazioni e relative temporizzazioni sull'anno;
- b) nella misura del 25%, in base alle indicazioni del/dei responsabile/i, in caso di afferenza a strutture preposte allo svolgimento di attività inerenti la gestione dei progetti medesimi in diversi ambiti (didattica, ricerca, comunicazione ed eventi, risorse umane, contabilità e adempimenti MUR,

supporto ai laboratori e centri di ricerca). Nell'ipotesi di concomitanza di più di due progetti, la somma delle maggiorazioni non potrà comunque superare quella del 50% spettante al personale coinvolto direttamente in ognuno dei progetti.

Art. 4 Obiettivi progettuali

1. Annualmente nell'ambito dell'approvazione del Piano della performance e nel Piano anticorruzione è possibile prevedere la possibilità di definire obiettivi progettuali correlati al piano strategico della Scuola.
2. Tali obiettivi devono:
 - a. avere durata annuale o biennale;
 - b. essere assegnati a singoli soggetti o a gruppi di lavoro formati da personale puntualmente individuato fin dalla fase progettuale;
 - c. coinvolgere più strutture della Scuola, valorizzando gli aspetti multidisciplinari e le interconnessioni tra diverse strutture organizzative.
3. Gli obiettivi progettuali di cui al presente articolo possono essere di due tipi:
 - a. definiti dal Segretario Generale che individua, attraverso l'espletamento di apposita procedura interna, i componenti del gruppo di lavoro sulla base delle esperienze e competenze, delle motivazioni e della capacità di lavorare in gruppo di ogni unità di personale;
 - b. definiti su proposta del personale a fronte di un avviso del Segretario Generale che individua le tematiche generali, nell'ambito delle priorità strategiche, i criteri di composizione del gruppo di lavoro e le modalità di Presentazione. Le proposte presentate sono valutate dal Nucleo di Valutazione della Scuola che definirà una graduatoria di quelle meritevoli.
4. Tutti i progetti devono:
 - a. essere chiaramente descritti, attraverso l'inquadramento della situazione o criticità che rende utile/necessario il progetto (con attenzione agli aspetti comuni a più unità organizzative) e la formulazione esaustiva degli obiettivi attesi e delle ricadute per la Scuola;
 - b. indicare il personale coinvolto e i rispettivi ruoli/apporti individuali previsti e individuare, tra i componenti del gruppo, una figura di coordinamento delle attività;
 - c. indicare eventuali risorse strumentali o formative necessarie per lo svolgimento del progetto e presentare una chiara scansione temporale delle attività (cronoprogramma) con l'individuazione di obiettivi intermedi e finali;
 - d. prevedere risultati misurabili e valutabili su base annuale.
5. Acquisita la valutazione del Nucleo di Valutazione della Scuola in relazione agli obiettivi di cui al comma 3, lettera b, il Segretario Generale redige una graduatoria di tutti i progetti presentati, tenendo anche conto di principi di rotazione e del grado di trasversalità, e approva con proprio provvedimento quelli finanziati, i relativi gruppi di lavoro e la quota premiale dedicata annualmente ad ogni progetto, nel limite della quota assegnata agli obiettivi progettuali.
6. La valutazione degli obiettivi progettuali avviene attraverso la misurazione del loro raggiungimento tramite indicatori individuati secondo i principi generali che caratterizzano gli indicatori previsti.

Art. 5 Erogazione delle quote premiali

1. Con l'eccezione della quota definita annualmente per gli obiettivi progettuali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, la quota premiale individuale per ciascuna unità di personale, tenuto conto delle risorse confluenti al fondo in ciascun anno è determinata:

- a. sulla base dei risultati delle performance organizzativa e individuale come definita annualmente da Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- b. secondo i seguenti indici: 1 per il personale inquadrato nell'area Elevate Professionalità; 0,9 per il personale inquadrato nell'area Funzionari; 0,8 per il personale inquadrato nell'area Collaboratori 0,7 per il personale inquadrato nell'area Operatori. L'area è definita al 31/12 dell'anno di riferimento della premialità'.
- c. proporzionalmente al regime di impegno, pieno o parziale, e in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale di riferimento.

2. L'erogazione delle quote premiali determinate nell'ambito dei progetti "Dipartimenti di Eccellenza" è effettuata secondo quanto previsto al comma precedente alle lettere a) e c), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

3. L'erogazione dei compensi relativi agli obiettivi progettuali di cui all'art 4 del presente Regolamento avviene sulla base della valutazione degli obiettivi prefissati in sede di approvazione.

4. Fatta salva l'eccezione prevista per la quota riservata agli obiettivi progettuali, l'erogazione dei compensi premiali di cui al presente regolamento è subordinata al non superamento della quota soglia come determinata dal successivo articolo 6 ed è ammessa fino a concorrenza della stessa tramite il cumulo individuale degli incentivi.

Art. 6 Limitazione del cumulo degli incentivi

1. Con esclusione della quota riservata agli obiettivi progettuali di cui all'articolo 4, l'erogazione dei compensi premiali di cui al presente regolamento è esclusa nel caso di superamento da parte del singolo dipendente della quota soglia di area di cui al comma 2 e per effetto del cumulo individuale degli incentivi di cui al successivo comma 3.

2. La quota soglia di area è determinata nella misura del 25% della retribuzione tabellare di ogni area, relativa all'anno di riferimento delle quote premiali da erogare.

3. Concorrono a determinare il cumulo individuale degli incentivi, in base al principio di cassa, i seguenti emolumenti:

- gli incentivi previsti dall'art 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e percepiti nell'anno a cui si riferisce la premialità;
- i compensi per attività conto terzi previsti dal Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola e percepiti nell'anno a cui si riferisce la premialità.

4. Nel caso in cui con il cumulo individuale sopra determinato venga raggiunta la quota soglia di area (i.e. cumulo pari o superiore), non sono erogati i compensi premiali previsti dal presente regolamento.

5. Nel caso in cui con il cumulo individuale la quota soglia di area non venga raggiunta (i.e. cumulo inferiore), i compensi premiali previsti dal presente regolamento sono erogati fino al raggiungimento della predetta soglia.

Art. 7 Quote premiali residue

1. Le quote premiali non interamente attribuibili in applicazione dei criteri di cui all'articolo 5 sono ripartite in proporzione tra tutto il personale.

2. Le quote premiali non attribuibili, in tutto o in parte, nell'anno di riferimento per superamento della soglia di cui all'articolo 6 sono ripartite tra il rimanente personale secondo i criteri previsti nell'articolo 5.

Art. 8 Trasparenza e monitoraggio

1. La Scuola rende pubblici ogni anno, in forma aggregata, l'entità dei compensi premiali erogati e i risultati conseguiti.

Art. 9 Norme finali e transitorie

1. Il riferimento alle aree di inquadramento, in relazione alla premialità antecedente l'entrata in vigore del sistema di classificazione introdotto con il CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019/2021, è da intendersi alle categorie giuridiche previste dal sistema precedente.

2. Le disposizioni relative alla maggiorazione dei compensi premiali (art. 3, comma 2), alla limitazione del cumulo degli incentivi (art. 6) ed alle quote residue troveranno applicazione anche in sede di incentivazione per l'anno 2023 ed avranno come riferimento, ai fini della determinazione delle soglie, le medie dei tabellari previsti pro tempore per ciascuna categoria. In tal caso la percentuale applicata per la determinazione della soglia sarà il 20%.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto all'albo ufficiale on-line.